



# COMUNE DI CASTEL BOLOGNESE

Provincia di Ravenna

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 24 del 28/06/2012

**OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.): DETERMINAZIONE CRITERI, PRINCIPI, ALIQUOTE, DETRAZIONI, AGEVOLAZIONI D'IMPOSTA PER L'ANNO 2012.**

Il giorno 28/06/2012 alle ore 17:00 nella Sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio comunale in prima convocazione e in seduta **pubblica** previa partecipazione ai Signori:

Componente	Qualifica	Presente/assente
BAMBI DANIELE	Presidente	S
GIACOMETTI DAMIANO	Consigliere	S
MALAVOLTI KATIA	Consigliere	S
MALAVOLTI RITA	Consigliere	S
NERI STEFANO	Consigliere	S
MAGRINI GIUSEPPE	Consigliere	N
MORINI GIOVANNI	Consigliere	S
MELUZZI DANIELE	Consigliere	S
DELLA GODENZA LUCA	Consigliere	S
PIRAZZINI IVO	Consigliere	S
PARRINI SILVANO	Consigliere	S
RICCI MACCARINI ESTER	Consigliere	S
LIVERANI LUIGI	Consigliere	S
GRILLINI GIUSEPPE	Consigliere	S
D'AMBROSIO MATTIA	Consigliere	S
GRANDI PAOLO	Consigliere	S
MAREZZI PASQUALE	Consigliere	N

Presenti: 15

Assenti: 2

Constatata la legalità del numero dei presenti, assume la presidenza il Sig. **BAMBI DANIELE** nella sua qualità di **Sindaco** e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta alla quale partecipa con funzioni di verbalizzante **IL SEGRETARIO GENERALE GAVAGNI TROMBETTA IRIS.**

**OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.): DETERMINAZIONE CRITERI, PRINCIPI, ALIQUOTE, DETRAZIONI, AGEVOLAZIONI D'IMPOSTA PER L'ANNO 2012.**

---

IL PRESIDENTE sottopone per l'approvazione il seguente schema di deliberazione:

IL CONSIGLIO COMUNALE

**Normativa – Precedenti – Motivo del provvedimento:**

- visto il D.lgs. 14.03.2011 n. 23 recante disposizioni in materia di Federalismo Fiscale Municipale ed in particolare le disposizioni di cui agli artt. 8 e 9, che introducono nell'ordinamento fiscale due nuove forme di imposizione municipale, precisamente l'imposta municipale propria e l'imposta municipale secondaria;
- visto il Decreto Legge 6.12.2012 n. 201 convertito con modificazioni dalla legge n. 214 del 22.12.2011 ed in particolare il disposto dell'articolo 13 comma 1 che stabilisce che la sola imposta municipale propria è anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 ed è applicata fino al 2014 in base alle disposizioni di cui allo stesso articolo 13 del D.L. n. 201/2011, oltre alle norme contenute negli articoli 8 e 9 in quanto compatibili;
- visto il D.Lgs. n.504 del 30.12.1992, istitutivo dell'imposta comunale sugli immobili, limitatamente alle parti cui espressamente rinvia il suindicato decreto legge;
- visto il Decreto Legge 02.03.2012 n. 16 convertito con modificazioni nella Legge 26.04.2012 n. 44 che all'articolo 4 ha profondamente modificato la disciplina dell'IMU introducendo una serie di correttivi alle norme di cui al D.lgs. 23/2011 e al D.L. 201/2011 (art. 13);
- Richiamato lo stesso articolo 13 del D.L. n. 201/2011, che stabilisce in particolare:
  - al comma 6 che l'aliquota di base dell'imposta è fissata allo 0,76 % e che il Comune può modificarla in aumento o in diminuzione fino a 0,3 punti percentuali;
  - al comma 7 che l'aliquota per l'abitazione principale e per le relative pertinenze è pari allo 0,4% con possibilità per il Comune di modificare in aumento o in diminuzione la suddetta aliquota fino a 0,2 punti percentuali,
  - al comma 8 che l'aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale è fissata allo 0,2 % e che il Comune può ridurla fino allo 0,1 per cento;
  - al comma 10 che la detrazione d'imposta per l'abitazione principale è determinata nella misura di € 200,00, maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, dimorante e residente nella stessa abitazione, con possibilità per il Comune di elevarne l'importo fino a concorrenza dell'imposta dovuta;
  - al comma 11 che è riservata allo Stato la quota d'imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonchè dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base dello 0,76%;
- Considerato che l'articolo 4 del D.L. 16/2012 ha inserito all'art. 13 del citato D.L. 201/2011 il comma 12 bis che prevede:
  - a) che per l'anno 2012 il pagamento della prima rata dell'imposta municipale propria è effettuato applicando le aliquote di base, mentre l'importo a saldo dovrà essere conguagliato, e sarà il risultato del ricalcolo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno derivante dall'applicazione delle aliquote deliberate dal Comune decurtato dell'importo versato in sede di acconto;
  - b) che lo Stato si riserva la possibilità di rideterminare le aliquote di base, le relative variazioni e le detrazioni di legge entro il 10 Dicembre p.v. con apposito provvedimento per assicurare l'ammontare del gettito complessivamente previsto dal MEF per il 2012 sulla base del gettito dell'acconto e dell'esito dell'accatastamento dei fabbricati rurali;
  - c) che i Comuni potranno approvare o modificare i regolamenti e le aliquote entro il 30 Settembre p.v. in considerazione della necessità di tener conto delle variazioni che verranno apportate alla disciplina di base e del reale andamento del gettito;

**OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.): DETERMINAZIONE CRITERI, PRINCIPI, ALIQUOTE, DETRAZIONI, AGEVOLAZIONI D'IMPOSTA PER L'ANNO 2012.**

---

- Considerato che l'art.13, comma 10 del D.L. 201/2011 stabilisce che. "i comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata", e che l'art. 4 del D.L. n. 16/2012, convertito nella Legge n. 44/2012, prevede che nel caso venga esercitata tale facoltà, sull'imposta da versare NON deve essere computata la quota riservata allo Stato. Al riguardo il Comune ritiene opportuno esercitare questa facoltà, considerando direttamente adibite ad abitazione principale le unità immobiliari oggetto delle due suddette ipotesi;
- Visto l'articolo 52 comma 1 del D.Lgs. n. 446 del 15.12.1997 inerente la potestà regolamentare in materia di entrate tributarie richiamato dall'art. 13 comma 6 del D.L. n. 201, convertito in Legge n. 214 del 22/12/11, ai sensi del quale sono definite le aliquote con deliberazione del Consiglio Comunale;
- Tenuto conto che l'Amministrazione intende avvalersi per l'anno 2012 della facoltà prevista in ordine alla definizione e diversificazione dell'aliquota, nell'ambito dei limiti previsti dall'art.13 del D.L. n.201 del 06/12/2011, convertito in Legge n. 214 del 22/12/11;
- Visto il comma 169 dell'art.1 della Legge n.296 del 27/12/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello fissato dalla legge per l'approvazione del bilancio di previsione, con proroga di quelle in corso in caso di mancata approvazione;
- Visto il D.L. n. 216 del 29.12.2011, decreto milleproroghe 2012, convertito con modificazioni nella Legge n. 14 del 24.02.2012 che ha differito al 30 Giugno il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione per l'esercizio 2012;
- Ritenuto opportuno stabilire per l'anno 2012 le aliquote dell'Imposta Municipale propria per fare fronte al fabbisogno finanziario in modo da garantire il pareggio del Bilancio di previsione, tenuto conto che le stesse all'occorrenza potranno essere modificate entro il termine del 30 Settembre, come previsto dall'articolo 13 comma 12 bis, a seguito della verifica del reale gettito che si realizzerà con i versamenti in acconto e delle eventuali variazioni che potranno essere apportate alle aliquote e detrazione di base, nonché alla normativa di riferimento;
- Ritenuto, pertanto, di determinare le aliquote dell'Imposta Municipale nelle seguenti misure:
  - **aliquota base ordinaria ai fini Imu nella misura del 0,84%** per tutte le fattispecie non riconducibili in quelle espressamente sotto elencate;
  - **aliquota massima Imu nella misura del 1,06%** per tutte le unità immobiliari ad uso abitativo e relative pertinenze, non comprese nei punti seguenti, al fine di disincentivarne il mancato utilizzo e favorirne l'inserimento nel mercato immobili con affitti a canone calmierato;
  - **aliquota Imu nella misura del 0,93%** per le aree fabbricabili;
  - **aliquota Imu nella misura del 0,8%** per:
    - i terreni agricoli;
    - le unità immobiliari concesse in locazione a titolo di abitazione principale e relative pertinenze sulla base dei contratti stipulati secondo le disposizioni previste dall'articolo 2 commi 3 e 4 della legge n. 431/98 (contratti concordati). Tale aliquota va applicata in relazione al periodo di locazione nell'anno 2012 e a condizione che venga esibita entro il termine del pagamento del saldo 2012 (17 Dicembre 2012) copia del contratto regolarmente registrato per le nuove locazioni; le eventuali variazioni (cessioni, risoluzioni, etc.) devono essere necessariamente comunicate, con modulistica predisposta, dall'Ufficio, entro lo stesso termine previsto per il pagamento del saldo;

**OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.): DETERMINAZIONE CRITERI, PRINCIPI, ALIQUOTE, DETRAZIONI, AGEVOLAZIONI D'IMPOSTA PER L'ANNO 2012.**

---

- le unità immobiliari concesse in uso gratuito (comodato) ai parenti in linea retta di 1° grado (genitori-figli) a condizione che il comodatario ed il suo nucleo familiare vi dimorino abitualmente e vi risiedano anagraficamente. Tale aliquota va applicata in relazione al periodo dell'anno in cui si verifica tale condizione. Il soggetto passivo d'imposta deve presentare entro il termine del pagamento del saldo 2012 (17 Dicembre 2012) apposita dichiarazione attestante la concessione dell'immobile in uso gratuito ai parenti in linea retta fino al 1° grado (genitori-figli) e le eventuali variazioni, con modulistica predisposta dall'Ufficio, pena la decadenza dal diritto di applicazione dell'aliquota;
- **aliquota Imu nella misura del 0,48%** per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze (classificate in categoria C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna categoria);
- **aliquota Imu agevolata nella misura del 0,1%** per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art. 9 comma 3 bis del D.L. n. 557/1993, convertito dalla legge n. 133/1994;
- Ritenuto inoltre di confermare la detrazione di legge prevista per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze nella misura annua di **€ 200,00** rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, come fissata dallo stesso art. 13 comma 10 del D.L. n. 201/2011 convertito nella legge n. 214/2011, maggiorata di **€ 50,00 per ciascun figlio** di età non superiore a 26 anni dimorante e residente nella stessa abitazione fino ad un massimo di € 400,00 al netto della detrazione di base.

**Pareri:**

Visti i pareri favorevoli espressi nell'attestazione allegata alla proposta di deliberazione, a norma dell'art. 49, del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, alla regolarità contabile e alla copertura finanziaria;

**D E L I B E R A**

- 1) di approvare per l'anno 2012 le seguenti aliquote ai fini dell'Imposta Municipale propria per le ragioni in premessa esposte:
  - a) **aliquota base ordinaria ai fini Imu nella misura del 0,84%** per tutte le fattispecie non riconducibili in quelle espressamente sotto elencate;
  - b) **aliquota massima Imu nella misura del 1,06%** per tutte le unità immobiliari ad uso abitativo e relative pertinenze, non comprese nei punti seguenti, al fine di disincentivarne il mancato utilizzo e favorirne l'inserimento nel mercato immobili con affitti a canone calmierato;
  - c) **aliquota Imu nella misura del 0,93%** per le aree fabbricabili;
  - d) **aliquota Imu nella misura del 0,8%** per:
    - i terreni agricoli;
    - le unità immobiliari concesse in locazione a titolo di abitazione principale e relative pertinenze sulla base dei contratti stipulati secondo le disposizioni previste dall'articolo 2 commi 3 e 4 della legge n. 431/98 (contratti concordati). Tale aliquota va applicata in relazione al periodo di locazione nell'anno 2012 e a condizione che venga esibita entro il termine del pagamento del saldo 2012 (17 Dicembre 2012) copia del contratto regolarmente registrato per le nuove locazioni; le eventuali variazioni (cessioni, risoluzioni, etc.) devono essere necessariamente comunicate, con modulistica predisposta, dall'Ufficio, entro lo stesso termine previsto per il pagamento del saldo;
    - le unità immobiliari concesse in uso gratuito (comodato) ai parenti in linea retta di 1° grado (genitori-figli) a condizione che il comodatario ed il suo nucleo familiare vi dimorino abitualmente e vi risiedano anagraficamente. Tale aliquota va applicata in relazione al

**OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.): DETERMINAZIONE CRITERI, PRINCIPI, ALIQUOTE, DETRAZIONI, AGEVOLAZIONI D'IMPOSTA PER L'ANNO 2012.**

---

periodo dell'anno in cui si verifica tale condizione. Il soggetto passivo d'imposta deve presentare entro il termine del pagamento del saldo 2012 (17 Dicembre 2012) apposita dichiarazione attestante la concessione dell'immobile in uso gratuito ai parenti in linea retta fino al 1° grado (genitori-figli) e le eventuali variazioni, con modulistica predisposta dall'Ufficio, pena la decadenza dal diritto di applicazione dell'aliquota;

- e) **aliquota Imu nella misura del 0,48%** per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze (classificate in categoria C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna categoria);
  - f) **aliquota Imu agevolata nella misura del 0,1%** per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art. 9 comma 3 bis del D.L. n. 557/1993, convertito dalla legge n. 133/1994;
- 2) di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata, cui consegue l'applicazione del trattamento agevolato previsto per l'abitazione principale (aliquota e detrazione);
  - 3) di confermare per l'anno 2012 la detrazione di legge prevista per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze nella misura annua di **€ 200,00** rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, come fissata dallo stesso art. 13 comma 10 del D.L. n. 201/2011 convertito nella legge n. 214/2011, **maggiorata di € 50,00** per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni dimorante e residente nella stessa abitazione fino ad un massimo di € 400,00 al netto della detrazione di base;
  - 4) di dare atto che i versamenti a titolo d'acconto andranno effettuati applicando le aliquote base stabilite all'articolo 13 commi 6, 7, 8 del D.L. 201/2011 (0,4% per le abitazioni principali, 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale e lo 0,76% per tutti gli altri immobili);
  - 5) di dare atto altresì che le suddette aliquote sono state definite in via provvisoria in attesa di conoscere il reale gettito che si realizzerà con i versamenti in acconto e **potranno essere variate entro il termine del 30 Settembre** come stabilito dal comma 12 bis dell'articolo 13 del del D.L. 201/2011 a seguito anche delle eventuali variazioni che potranno essere apportate alle aliquote e detrazione di base, nonché alla normativa di riferimento;
  - 6) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale dei presente provvedimento;
  - 7) di disporre la trasmissione della presente deliberazione entro 30 giorni dalla data della sua esecutività al Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13, comma 15 del D.L. n. 201/2011 convertito con modificazioni dalla legge n. 214/2012;
  - 8) di dichiarare l'immediata esecutività del provvedimento, a termini del 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, stante l'urgenza di definire con tempestività i rapporti derivanti dal presente provvedimento, dando atto che è stata eseguita apposita, separata votazione.

**OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.): DETERMINAZIONE CRITERI, PRINCIPI, ALIQUOTE, DETRAZIONI, AGEVOLAZIONI D'IMPOSTA PER L'ANNO 2012.**

---

Richiamata la discussione, il Presidente nomina scrutatori i Consiglieri NERI STEFANO, DELLA GODENZA LUCA, D'AMBROSIO MATTIA;

Indi pone ai voti per alzata di mano la presente deliberazione, che risulta approvata **a maggioranza** riportando la seguente votazione:

Consiglieri presenti n. 15  
Consiglieri votanti n. 11

Voti favorevoli n. 11  
Voti contrari n. 0

Astenuti n. 4 GRANDI PAOLO D'AMBROSIO MATTIA GRILLINI  
GIUSEPPE LIVERANI LUIGI

Il Presidente chiede ed ottiene, con votazione palese a maggioranza, l'immediata esecutività del presente provvedimento con (voti n. 11 favorevoli - voti n. 0 contrari - astenuti n. 4 GRANDI PAOLO D'AMBROSIO MATTIA GRILLINI GIUSEPPE LIVERANI LUIGI ).

---

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
Dott. Daniele Bambi

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott.ssa Iris Gavagni Trombetta

**Destinazioni:**

- Area Amministrativa
  - Area Finanziaria
  - Area Servizi al cittadino
  - Settore Lavori pubblici e manutenzione
  - Settore Polizia Municipale
  - Settore Gestione Territorio
  - Servizio Personale
  - U.R.P.
  - Altri:
  - Anagrafe delle prestazioni
-